



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 23/07/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con la madre deceduta di un BFP ordinario serie "Q/P", di L. 2.000.000, emesso il 15/03/1989 e riscosso il 13/02/2020 per l'importo di € 11.455,96, lamenta la non corretta liquidazione dell'importo da parte dell'intermediario.

In particolare, lamenta l'omessa applicazione, sul retro del buono, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, dovendo quindi riconoscersi al cliente per quel periodo l'importo fisso come indicato a tergo del titolo (richiama sul punto il Collegio di Coordinamento, dec. 5674/2013 e diverse pronunce del Collegio di Bari e degli altri Collegi territoriali), oltre gli interessi legali *"dall'incasso al saldo, o in subordine dal reclamo (11.02.20) al saldo"*.

Il ricorrente lamenta altresì il mancato riconoscimento degli interessi dovuti per il primo anno di vita del titolo, come si evincerebbe dall'analisi del *report* scaricato dal sito della Cassa Depositi e Prestiti. Da tale documentazione risulterebbe infatti che l'intermediario corrispondeva gli interessi *"dal 14° mese dall'emissione"* e che quindi sarebbe tenuta a restituire alla cliente, per il primo anno di vita del buono, l'importo di € 150,40 (al netto della ritenuta fiscale).

Dal *report* emergerebbe inoltre che la resistente corrispondeva gli interessi *"con capitalizzazione bimestrale e non annuale"*, al netto della ritenuta fiscale, *"sovvertendo la previsione [...] di cui all'art. 7 del D.M. Tesoro 23.06.97"*.

Precisa che le doglianze non investono alcun profilo di natura fiscale, *"non essendo in discussione la dovutezza della ritenuta fiscale e neppure la capitalizzazione annuale al*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

netto della stessa ritenuta fiscale” per i primi venti anni di vita del titolo, come espressamente previsto dall’art. 7 del D.M. Tesoro del 23.06.97.

Chiede pertanto che venga disposto il riconoscimento:

- del rendimento pari al valore fisso riportato espressamente a tergo del buono per il periodo dal 21° al 30° anno di emissione;
- della capitalizzazione annuale degli interessi (a partire dal primo anno), in sostituzione della capitalizzazione bimestrale degli interessi.

L’intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che lo stesso è stato emesso su un titolo cartaceo “P” aggiornato con l’indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* del buono era a conoscenza della sua appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tale decisioni non abbiano



considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

In sede di repliche, il ricorrente afferma anzitutto che avendo utilizzando il modulo cartaceo di un buono della serie precedente a quella di emissione, l'intermediario avrebbe dovuto incorporare nel titolo le modifiche introdotte dal D.M. del 13.06.1986, applicando quanto previsto dall'art.5 anche con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Definisce quindi *“bizzarra”* la tesi di controparte secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto *“ricercare aliunde le condizioni economiche in base alle quali sarà liquidato il proprio b.f.p.”*, esonerando l'intermediario *“dall'utilizzo della diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c. nel momento di emissione del buono stesso, ovvero nel momento in cui propone al pubblico i tassi applicabili”*.

Il ricorrente sottolinea inoltre l'erroneità della giurisprudenza richiamata dalla resistente; chiarisce infatti che nella sentenza n. 3963/19, come confermato dalla decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, le SS.UU. hanno dato continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla validità delle sole variazioni di tassi successive all'emissione dei buoni.

Aggiunge che *“escluse le pronunce ex adverso allegare, tutte oggetto di gravame”*, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito sia dell'Arbitro è consolidata e a favore della ricorrente.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso anche nel *quantum*, tenuto conto che sul punto la convenuta non ha assolto all'onere di contestazione specifica previsto dall'art. 115 c.p.c.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP cointestato al ricorrente con pari facoltà di rimborso ed emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alle serie “Q/P”.

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Preliminarmente, il Collegio accerta il diritto del ricorrente, il quale ha versato in atti il certificato di morte dell'altra cointestataria, ad agire nei confronti dell'intermediario, sulla scorta della decisione n. 22747/2019 del Collegio di Coordinamento secondo cui *“(n)ell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”*.



Nel merito, il Collegio evidenzia che l'art. 5 del D.M. dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i Pag. 6/8 cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”* Da una verifica della documentazione in atti, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura “Serie Q/P” (sul fronte) sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso (sul retro).

L'intermediario ha, quindi, utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione del buono della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone in merito al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. A riguardo, il Collegio osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF (cfr. Collegio di Bari, dec. nn. 8900/2020 e 7986/20) confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo. Il ricorrente chiede, altresì, il riconoscimento degli interessi legali.

Per tali motivi, con riferimento al titolo in discussione, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di rimborso del ricorrente riferita al decennio successivo al 20° anno dall'emissione dei titoli della serie Q/P in discussione.

Inoltre, con riguardo al buono oggetto del ricorso, il ricorrente ritiene che l'intermediario non abbia riconosciuto gli interessi maturati durante il primo anno, come invece emergerebbe dall'analisi dei *report* scaricati dal sito della Cassa Depositi e Prestiti che sviluppa i calcoli dei rendimenti del titolo.

Com'è noto, gli interessi sui buoni fruttiferi si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale. Gli interessi maturano anche nel corso del primo anno, ma non vengono corrisposti qualora il titolare ne chieda il rimborso prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Dall'analisi della documentazione in atti, si evince che gli interessi maturati durante il primo anno sono stati tutti conteggiati al primo bimestre del secondo anno, ove risulta un importo di € 82,63, corrispondente all'applicazione dell'intero rendimento annuo dell'8% sul montante iniziale (€ 1.032,91). Per i bimestri successivi è stato poi riconosciuto il rendimento bimestrale (ossia 8%/6).

Per tali motivi, tale domanda di rimborso non può essere accolta.

Da ultimo, il ricorrente lamenta l'avvenuta capitalizzazione bimestrale degli interessi in luogo della capitalizzazione annuale, peraltro concordando sul fatto che la stessa debba essere effettuata al netto della ritenuta fiscale.

Sul punto si osserva che il già richiamato art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 prevede che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta fiscale, debba essere effettuata annualmente, come del resto emerge dalle stesse tabelle dei Decreti Ministeriali nonché dalle tabelle stampigliate sui titoli, ove, seppur al lordo dell'imposta, la capitalizzazione degli interessi viene effettuata con cadenza annuale.

Differentemente da quanto affermato dal ricorrente, anche dai *report* di calcolo elaborati dall'Ente emittente si evince che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta, avviene annualmente e non con cadenza bimestrale. In ogni caso, si osserva che la capitalizzazione bimestrale risulterebbe più favorevole al cliente rispetto a quella annuale,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

considerato che il tasso di interesse periodale verrebbe applicato per ogni bimestre ad un montante maggiore (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8900/20).
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI